



Marco Canonico

(associato di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Diritto pubblico)

Convivenza coniugale e nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione torna sui suoi passi (nota a Cass. 4 giugno 2012 n. 8926) *

SOMMARIO: 1. Le decisioni precedenti - 2. I contenuti del provvedimento - 3. Osservazioni finali.

1 – Le decisioni precedenti

Con la sentenza 4 giugno 2012 n. 8926 la Corte di Cassazione a distanza di pochi mesi torna ad occuparsi della questione concernente la rilevanza della convivenza fra coniugi nell'ottica del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

Sul punto si era formato in passato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la presenza di un pur prolungato periodo di vita in comune prima della pronuncia canonica di invalidità del vincolo non comportava contrasto con l'ordine pubblico italiano e non impediva dunque l'attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo¹.

Il problema è tuttavia tornato inaspettatamente d'attualità in virtù della sentenza 20.1.11 n. 1343 con cui la prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che va considerata

* La Nota a sentenza è stata sottoposta a valutazione.

¹ Cass. 1° febbraio 2008 n. 2467, 10 maggio 2006 n. 10796, 12 luglio 2002 n. 10143, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 11 febbraio 1991 n. 1405, 17 giugno 1990 n. 6552, 29 maggio 1990 n. 5026, 12 febbraio 1990 n. 1018, 17 ottobre 1989 n. 4166, 24 giugno 1989 n. 3099, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4700, 20 luglio 1988 n. 4701, 20 luglio 1988 n. 4702, 20. luglio 1988 n. 4703, 15 gennaio 1987 n. 241, 1° agosto 1986 n. 4916, 31 luglio 1986 n. 4897, 7 maggio 1986 n. 3064, 7 maggio 1986 n. 3057, 6 dicembre 1985 n. 6134, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5601, 16 ottobre 1985 n. 5077, 10 aprile 1985 n. 2370, 18 febbraio 1985 n. 1376, 18 febbraio 1985 n. 1370, 21 gennaio 1985 n. 192, 13 giugno 1984 n. 3535, 3 maggio 1984 n. 2678, 3 maggio 1984 n. 2677, 12 aprile 1984 n. 2357. In senso contrario, con la convivenza coniugale considerata motivo di contrasto con l'ordine pubblico, Cass. 14 gennaio 1988 n. 192, 3 luglio 1987 n. 5823, 18 giugno 1987 n. 5358, 18 giugno 1987 n. 5354, 13 giugno 1984 n. 3536, 19 maggio 1984 n. 1220.



“ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all’altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio”.

Secondo detta pronuncia,

“riferita a date situazioni invalidanti dell’atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”².

La menzionata decisione pretendeva di basare il proprio assunto sul richiamo alla sentenza delle Sezioni unite 18 luglio 2008 n. 19809³,

² In dottrina, sui contenuti e le problematiche sollevate da Cass. 20.1.11 n. 1343, **M. CANONICO**, *La convivenza coniugale come preteso limite all’efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 726-727; **G. DALLA TORRE**, *La C.S.C., 20 gennaio 2011 n. 1343, nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale intervenuta dopo molti anni di convivenza*, *ivi*, 2011, pp. 1644-1649; **P. DI MARZIO**, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*, *ivi*, pp. 734-737; **M. FINOCCHIARO**, *Sulla non contrarietà all’ordine pubblico si era formato il giudicato interno*, in *Guida al diritto*, 2011, n. 7, pp. 73-77; **N. MARCHEI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2012, pp. 5-6, pp. 16-20; **J. PASQUALI CERIOLI**, *“Prolungata convivenza” oltre le nozze e mancata “delibazione” della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (brevi note a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2011, pp. 3-7; **E. QUADRI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive della giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, pp. 195-201.

³ In dottrina, sulla sentenza Cass. S.U. 18.7.08 n. 19809, **F. ALICINO**, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e limiti di ordine pubblico interno: le ultime indicazioni delle sezioni unite*, in *Dir. eccl.*, 2008, pp. 307-327; **ID.**, *L’altra “faccia” della specificità del matrimonio canonico (a proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2009, pp. 1-24; **N. BARTONE**, *Il pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione, a sez. un. civ., del 18 luglio 2008 n. 19809*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 577-585; **ID.**, *Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2008, pp. 1-11; **S. BARTONE**, *Il diverso trattamento del matrimonio religioso e delle Religioni nella sentenza sull’Ordine Pubblico delle Sezioni Unite Civili n. 19809/08*, in *Diritto e religioni*, n. 7, 2009/1, pp. 696-708; **M. CANONICO**, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l’ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite (1895-1931)*, in *Dir. famiglia*, 2008, pp. 1895-1931; **A.M. DE TULLIO**, *Non delibabile la sentenza ecclesiastica di annullamento se l’infedeltà è*



erroneamente interpretata dalla prima Sezione come operante una “rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte” allorché pone in rilievo il *favor* dell’ordinamento italiano nei confronti della validità del matrimonio, che viene qualificato dalle Sezioni unite come

“fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l’ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l’annullamento in sede civile”.

A ben vedere la pronuncia a sezioni unite del 2008 aveva affermato che,

“dopo molte incertezze sul carattere ostativo alla delibazione dei comportamenti di coabitazione o della convivenza dei coniugi, la giurisprudenza attualmente prevalente esclude che tali condotte, se rilevate, comportino contrasto assoluto con l’ordine pubblico interno e impediscano il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica”, mentre “l’eccezione della coabitazione tra i coniugi non s’è esaminata e prospettata in sede di merito ed è, quindi, irrilevante nel giudizio di legittimità”.

Ne deriva, come è stato autorevolmente osservato, che

“non si è di fronte... a una sentenza delle sezioni Unite che ha disatteso il precedente insegnamento delle stesse sezioni Unite sulla eccezione della coabitazione tra i coniugi, ma a un mero obiter dictum”⁴.

La sentenza n. 1343 del 2011, al di là dei rilievi che possono essere mossi alla medesima, ha dato origine ad un’atmosfera di incertezza in tema di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, almeno sotto il profilo della discrezionalità attribuita al giudice della delibazione nel valutare quando la convivenza coniugale debba considerarsi prolungata e dunque preclusiva dell’efficacia civile dell’invalidità del vincolo, stante la mancanza di indicazione sul numero

precedente al matrimonio, in *Guida al dir.*, 2008, n. 39, pp. 66-68; **P. DI MARZIO**, *Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 542-577; **F. FRANCESCHI**, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dolo, errore, ordine pubblico. Note in margine ad una recente sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, pp. 617-638; **E. GIARNIERI**, *Sulla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio per errore indotto da dolo*, in *Dir. famiglia*, 2010, pp. 21-32; **S. LA ROSA**, *Infedeltà prematrimoniale, errore sulle qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica*, in *Famiglia e diritto*, 2009, pp. 13-20.

⁴ **M. FINOCCHIARO**, *Sulla non contrarietà all’ordine pubblico si era formato il giudicato interno*, cit., pp. 76-77.



di anni necessario per poter attribuire alla coabitazione successiva alla celebrazione la pretesa efficacia sanante rispetto ai vizi originari del consenso.

In questo confuso scenario è intervenuta a introdurre qualche chiarimento la sentenza della Corte di Cassazione 8 febbraio 2012 n. 1780⁵ nella quale, pur richiamandosi l'indirizzo giurisprudenziale che parrebbe conferire rilevanza alla convivenza dei coniugi successiva alla celebrazione nuziale, viene precisato che esso deve trovare

“applicazione nei casi in cui, dopo il matrimonio nullo, tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo, con superamento implicito della causa originaria di invalidità.” Si specifica altresì che *“in tale ricostruzione interpretativa, il limite di ordine pubblico postula... che non di mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato, - che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza del vincolo - bensì di vera e propria convivenza significativa di un'instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci - per l'appunto, come tra (veri) coniugi (art. 143 cod. civ.) - tale da dimostrare l'instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto”*.

In tal modo si stabilisce che il semplice elemento temporale della durata della vita coniugale non è di per sé idoneo *“ad integrare la causa ostativa di ordine pubblico al recepimento della sentenza ecclesiastica”*. La distinzione operata fra effettiva convivenza e mera coabitazione comporta un notevole ridimensionamento della rilevanza del principio in questione, anche se poi rischia di comportare problematiche ulteriori in ordine all'accertamento del requisito dell'effettività del rapporto coniugale, introducendo la necessità di una valutazione che amplia il margine di discrezionalità affidato al giudice della delibazione, chiamato in tal modo a considerare, oltre alla durata, anche la qualità della vita matrimoniale, per giunta senza neppure la possibilità di svolgere sul punto specifica attività istruttoria⁶.

⁵ Per osservazioni su tale provvedimento si rinvia a **M. CANONICO**, *La convivenza coniugale come ostacolo al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione fornisce precisazioni ma le incertezze aumentano*, nota a Cass. 8.2.12 n. 1780, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2012, pp. 1-8.

⁶ Nel procedimento avente ad oggetto l'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale la giurisprudenza ritiene che, almeno per quanto concerne le valutazioni della conoscenza-conoscibilità dell'intenzione simulatoria dell'altro contraente ai fini del giudizio di conformità o meno della pronuncia canonica di nullità all'ordine pubblico italiano, l'apprezzamento da parte del giudice della delibazione debba essere compiuto sulla sola base delle risultanze della sentenza



2 – I contenuti del provvedimento

Nella situazione appena delineata, che vede una prima decisione favorevole alla rilevanza della convivenza coniugale ed una successiva che specifica doversi comunque trattare non di mera coabitazione ma di effettiva vita in comune, temperando così la rilevanza pratica del principio ma aprendo il campo nuove difficoltà applicative, un bagliore di luce viene portato dalla sentenza 4 giugno 2012 n. 8926 della prima Sezione della Corte di Cassazione⁷.

La pronuncia ha ad oggetto una decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria con la quale era stata rigettata la richiesta congiunta di attribuzione di efficacia civile alla sentenza canonica di nullità del matrimonio, contratto dalle parti nel 1979 e dichiarato invalido per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo. Il provvedimento faceva leva sulla durata trentennale del matrimonio e sulla convivenza dei coniugi per detto periodo, nel corso del quale vi era stata anche la generazione di tre figli. A giudizio della Corte di merito tale situazione andava considerata espressiva della volontà degli interessati di accettare il rapporto, in maniera incompatibile con la facoltà di metterlo in discussione.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il marito, lamentando in primo luogo la violazione degli impegni concordatari e degli artt. 7 e 29 Cost., sul presupposto che la convivenza fra i coniugi non comporti contrasto assoluto con l'ordine pubblico

ecclesiastica e degli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, in quanto prodotti dalle parti, con esclusione della possibilità di compiere qualsiasi attività istruttoria. In tal senso, ad esempio, Cass. 10 novembre 2006 n. 24047, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 13 maggio 1998 n. 4802, 7 marzo 1998 n. 2530, 10 gennaio 1991 n. 189, 10 gennaio 1991 n. 188, 19 marzo 1986 n. 1897, 20 novembre 1985 n. 5711. Non può d'altra parte non rilevarsi che in realtà il contenuto della decisione canonica difficilmente potrà offrire elementi rilevanti al fini che qui interessa, in quanto oggetto del giudizio ecclesiastico è l'accertamento della validità originaria del vincolo, mentre la durata ed effettività del rapporto di coppia successivamente instauratosi esula dalle finalità e dagli obiettivi del processo matrimoniale. Del resto, quand'anche la pronuncia del tribunale ecclesiastico contenesse riferimenti in merito alla qualità della vita coniugale, le affermazioni in proposito non farebbero stato e non sarebbero vincolanti per il giudice della delibazione.

⁷ Il testo della decisione è riportato in *Guida al diritto*, 2012, n. 26, pp. 45-49, con nota di **M. FIORINI**, *Il mancato rispetto dei precedenti a sezioni Unite indebolisce la funzione nomofilattica della Corte*, *ivi*, pp. 50-54.



italiano e non sarebbe dunque ostativa al riconoscimento delle nullità matrimoniali ecclesiastiche⁸.

In via preliminare la Corte di Cassazione si premura di precisare che le richieste avanzate sia da parte ricorrente che dal Procuratore Generale per la rimessione della causa all'esame delle Sezioni unite, basate sul disposto dell'art. 374 c.p.c. che prescrive simile procedura allorché la Sezione semplice non condivide il principio di diritto enunciato dalle medesime, nel caso specifico non meritano accoglimento in quanto il Collegio

“ritiene di non doversi discostare dai principi costantemente affermati da questa Corte, anche a sezioni unite, circa le conseguenze, in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, della diversa regolamentazione, nel diritto canonico ed in quello interno, del regime di rilevazione delle nullità”.

Tale puntualizzazione anticipa e rafforza la valutazione che verrà poi compiuta riguardo al merito della controversia, facendo subito intendere che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza n. 1343 del 2011, per il Collegio l'orientamento delle Sezioni unite sull'irrilevanza della convivenza coniugale ai fini della delibazione delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale non ha subito modifiche nel tempo, e per tale ragione

⁸ Il ricorrente oltre a quanto specificato nel testo aveva in realtà avanzato anche altri motivi d'impugnazione, che sono stati tuttavia considerati assorbiti in virtù dell'accoglimento della riferita doglianza. In particolare, era stato sostenuto che l'attribuzione di efficacia sanante alla comunione di vita fra i coniugi contrasterebbe con la disciplina canonica che prevede ipotesi di nullità e non di annullamento; si era ipotizzata la violazione degli artt. 374 e 384 c.p.c. per non essersi la Corte di merito conformata alla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione; si era lamentato un vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto che il decorso del tempo avesse fatto venir meno il vizio genetico consistente nel grave difetto di discrezione di giudizio in capo ad una delle parti; era stata ancora censurata la violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza per la discrezionalità affidata al giudice della delibazione nello stabilire la durata necessaria affinché la convivenza coniugale potesse acquistare efficacia sanante; si era infine paventata la violazione degli artt. 7, 29 e 34 Cost. in quanto l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale avrebbe arrecato un *vulnus* al Concordato ed al cittadino cristiano, al quale sarebbe stato impedito di conformarsi simultaneamente alla normativa canonica ed a quella civile. Nonostante la mancata trattazione nel merito delle doglianze di cui sopra, il motivo avente ad oggetto la supposta violazione degli artt. 374 e 384 c.p.c. è stato comunque preso in considerazione in via preliminare in quanto ritenuto dalla Corte attinente al rito, ed in tale sede ne è stata dichiarata l'infondatezza in base al rilievo che la censura *“sembra invocare una sorta di sistema giurisprudenziale fondato sul “metodo del precedente”, del tutto estraneo al nostro ordinamento”*, mentre il disposto dell'art. 374 c.p.c. *“non investe in alcun modo il giudice del merito”*.



non v'è motivo di sollecitare sul punto nuovi pronunciamenti da parte della Corte a composizione allargata.

L'assunto dell'inesistenza di pronunce difformi in seno alle Sezioni unite viene peraltro avvalorato dal richiamo all'analogo decisione del Primo Presidente di rigetto della richiesta di assegnazione della causa alle Sezioni unite, evidentemente sul presupposto della riscontrata assenza di contrasti giurisprudenziali.

La sentenza passa quindi ad esaminare la questione della prospettata violazione della normativa concordataria e degli artt. 7 e 29 Cost., osservando che in tale ambito

“assume prioritaria e assorbente valenza l'esame del tema inerente alla verifica della contrarietà all'ordine pubblico della differente disciplina del regime delle nullità nel diritto canonico rispetto al nostro ordinamento”.

La decisione sottolinea che la materia dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica è improntata al principio di bilateralità *“consacrato nell'art. 7, secondo comma, Cost., che fornisce copertura costituzionale anche agli accordi successivi ai Patti Lateranensi”*. Operata simile premessa la Corte, pur senza esservi tenuta sulla base delle questioni effettivamente sottoposte alla sua attenzione, si spinge ad affrontare la questione della giurisdizione in materia matrimoniale⁹ ed evocando in proposito la posizione espressa

⁹ La questione trae origine dalla circostanza che, mentre il Concordato lateranense all'art. 34, quarto comma, prevedeva espressamente che le cause relative alla nullità dei matrimoni canonici trascritti fossero riservate alla cognizione della giurisdizione ecclesiastica (*“Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici”*), nell'Accordo di Villa Madama non si afferma nulla al riguardo. Il nuovo testo concordatario, pur ammettendo la giurisdizione ecclesiastica in materia dal momento che prevede il possibile riconoscimento delle sentenze canoniche, non specifica più se detto potere debba considerarsi esclusivo come era stato disposto nel 1929, oppure se anche al giudice statale spetti, in via concorrente, analoga competenza. La conseguenza di detto silenzio normativo è stata la nascita di orientamenti interpretativi diversificati, con una contrapposizione fra quanti ritengono che il nuovo testo concordatario abbia sancito la caduta della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici e coloro i quali, al contrario, sostengono che, nonostante la mancata reiterazione della disposizione contenuta nel Concordato lateranense, la disciplina non abbia subito mutamenti sotto il profilo considerato, essendo tuttora preclusa al giudice statale la cognizione delle questioni relative alla validità dei matrimoni canonici trascritti. Per maggiori ragguagli e gli opportuni riferimenti dottrinali si rinvia a **M. CANONICO**, *Brevi note sulla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici dopo la sentenza n. 421/1993 della Corte Costituzionale*, Nota a C. Cost. 1.12.93 n. 421, in *Dir. famiglia*, 1994, pp. 498-513; **ID.**, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Università degli Studi di Perugia, Collana del Dipartimento di diritto pubblico,



dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1° dicembre 1993 n. 421 a favore della permanenza della riserva a favore dei tribunali ecclesiastici alla luce dell'Accordo di Villa Madama¹⁰, trascurando l'opposta tesi fatta propria dalle Sezioni unite della Cassazione nella pronuncia 13 febbraio 1993 n. 1824¹¹ e ribadita nella decisione, anch'essa a Sezioni unite, 18 luglio 2008 n. 19809.

Altro aspetto che la decisione della Corte non trascura di chiarire, sebbene non direttamente attinente alle questioni oggetto di giudizio, riguarda l'inapplicabilità della nuova normativa di diritto internazionale privato in virtù del richiamo all'art. 797 c.p.c. operato dal punto 4, lett. b, del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama¹².

Giappichelli, Torino, 2005, pp. 115-147.

¹⁰ Nella richiamata pronuncia la Corte Costituzionale, sebbene in maniera non vincolante trattandosi di pronuncia di inammissibilità, ha considerato tuttora vigente ed operante la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, nonostante la mancata previsione in tal senso da parte dell'Accordo di Villa Madama, sul presupposto che il matrimonio canonico, che ottiene efficacia civile mediante la trascrizione, rimane regolato dal diritto canonico quanto al momento genetico, con la conseguenza che *“su quell'atto, posto in essere nell'ordinamento canonico e costituente presupposto degli effetti civili, è riconosciuta la competenza del giudice ecclesiastico. Coerentemente con il principio di laicità dello Stato (sentenza n. 203 del 1989), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell'ordinamento canonico e che resta disciplinato da quel diritto il giudice civile non esprime la propria giurisdizione sull'atto di matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua sostanza all'elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del giudice ecclesiastico. Il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale procedimento di deliberazione regolato dalle stesse norme dell'Accordo in modo ben più penetrante che nella disciplina del Concordato. Permane inoltre pienamente, secondo i principi già fissati dalla Corte, la giurisdizione dello Stato sugli effetti civili”*.

¹¹ La decisione si basa sull'argomento dell'avvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 13 dell'Accordo di Villa Madama, delle norme del Concordato lateranense non riprodotte nel nuovo testo, e dunque anche della disposizione che prevedeva la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale.

¹² All'epoca della stipulazione dell'Accordo di Villa Madama (18 febbraio 1984) la disciplina italiana concernente il riconoscimento delle sentenze straniere era contenuta essenzialmente negli artt. 796 e 797 c.p.c., espressamente richiamati dalla normativa pattizia (punto 4, lett. b, del Protocollo addizionale). In base a tale normativa per la deliberazione delle sentenze straniere era richiesto apposito giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, con un controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione di efficacia al provvedimento straniero. Tale disciplina, con opportuni adattamenti, era applicabile anche al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale in virtù del richiamo operato dalle disposizioni concordatarie. Il giudizio di deliberazione è in seguito venuto meno nell'ordinamento italiano, almeno in linea di massima, per effetto del principio del riconoscimento automatico introdotto dalla L. 31 maggio 1995 n. 218. La nuova disciplina di diritto internazionale privato non risulta tuttavia applicabile



Nel presumibile intento di offrire un punto di riferimento in materia, la sentenza si spinge a ripercorrere l'evoluzione della disciplina in tema di riconoscimento delle nullità matrimoniali ecclesiastiche, altro aspetto che a rigore non richiedeva specifica trattazione per la soluzione delle questioni concretamente sottoposte al vaglio della Corte. La disamina parte dal richiamo della sentenza n. 18 del 1982, con cui la Corte

al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche in quanto l'art. 2, primo comma, della L. 218/95 sancisce che le disposizioni della medesima legge "non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia", fra le quali deve certamente annoverarsi l'Accordo di Villa Madama, la cui legge di esecuzione, oltre che per il principio di specialità, dovrebbe comunque prevalere sulla normativa in questione in quanto fonte di derivazione pattizia e dunque di rango superiore rispetto alla legge ordinaria unilaterale costituita dalla legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato. Una conferma dell'inapplicabilità della normativa in questione al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si rinviene nelle previsioni del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127"), il cui art. 63, secondo comma, alla lett. h dispone la trascrizione delle "sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121"; in maniera analoga il precedente art. 49, primo comma, alla lett. h contempla l'annotazione nell'atto di nascita dei medesimi provvedimenti. Né si può trascurare che anche il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, all'art. 62 fa salve le disposizioni contenute nel "Concordato lateranense", dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984", specificando che è facoltà dell'Italia sottoporre il riconoscimento delle decisioni relative alla validità dei matrimoni alle procedure ed ai controlli previsti da tale normativa concordataria. Previsioni analoghe erano contenute anche all'art. 40 del precedente Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000. La mancata applicabilità della nuova normativa di diritto internazionale privato, improntata al principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, comporta il permanere della necessità del procedimento dinanzi alla Corte d'Appello per l'attribuzione di efficacia civile alle pronunce canoniche di nullità del vincolo matrimoniale. In tal senso è orientata anche la giurisprudenza, che conferma la necessità del giudizio di delibazione con perdurante applicabilità degli artt. 796 e 797 c.p.c. nonostante l'avvenuta loro abrogazione (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 11 maggio 2005 n. 21865, 8 giugno 2005 n. 12010, 25 maggio 2005 n. 11020, 30 maggio 2003 n. 8764, 20 novembre 2003 n. 17595). Per approfondimenti e indicazioni bibliografiche si rinvia a **M. CANONICO**, *L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 314-325; **ID.**, *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Università degli Studi di Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Esi, Napoli, 1996, pp. 37-47; **ID.**, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l'ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite*, cit., pp. 1902-1905.



Costituzionale ha sancito l'illegittimità della legislazione precedente nella parte in cui non consentiva alle Corti d'Appello di accertare che nel procedimento canonico fosse stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio e che la sentenza ecclesiastica non contenesse disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Il Collegio osserva come sulla base di tali indicazioni del Giudice delle leggi siano state elaborate le nuove previsioni concordatarie, sottolineando che queste impongono comunque di tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico.

Dopo le riferite premesse, la decisione passa a considerare come già con la sentenza 1° ottobre 1982 la Corte di Cassazione abbia ritenuto che il riconoscimento delle nullità ecclesiastiche possa essere negato solo in presenza di una contrarietà ai canoni essenziali dell'ordinamento statale tanto accentuata da superare il margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto nei confronti delle pronunce canoniche appunto con l'accettazione della peculiarità del relativo ordinamento. Dall'affermazione di tale criterio, in base al quale l'accettazione delle decisioni dei tribunali della Chiesa va visto come regola ed il rifiuto come eccezione, il Collegio fa discendere la conseguenza che

“una pur rilevante diversità di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio considerate negli ordinamenti statale e canonico non ha portata impeditiva ai fini della dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica”.

Viene in proposito ricordato come, in applicazione di simili principi, in più occasioni la giurisprudenza abbia riconosciuto la possibilità di delibare nullità canoniche

“in ipotesi in cui l'azione di nullità era stata proposta dopo che erano decorsi i termini fissati dalla legge civile per fare valere analoghe nullità, riportando cioè la naturale perpetuità dell'azione di nullità del matrimonio canonico nell'ambito della mera diversità di disciplina e senza distinguere fra le diverse ipotesi contenute nell'ambito dell'art. 123, comma 2, c.c.”.

La motivazione prosegue ponendo in evidenza che, essendo sorto un indirizzo contrastante rappresentato da Cass. 18 giugno 1987 n. 5354, sono successivamente intervenute le Sezioni unite, le quali con la sentenza 11 luglio 1988 n. 4700 hanno ribadito l'orientamento precedente in base al rilievo secondo cui l'avvenuto recepimento del sistema matrimoniale canonico comporta che



“non è possibile far valere come causa ostativa alla delibabilità la circostanza che una sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità di un matrimonio canonico in violazione di norme imperative previste dall’ordinamento italiano, proprio perché derogate e superate dallo strumento concordatario”.

In tale prospettiva viene precisato come la disposizione dell’art. 123, secondo comma, c.c., che decorso un determinato lasso di tempo impedisce l’impugnazione del matrimonio, sia stata ritenuta non espressione di un principio fondamentale dell’ordinamento *“nel quale si danno casi di imprescrittibilità dell’impugnazione, anche in materia matrimoniale”*, mentre la disposizione in questione,

“piuttosto che prevedere una sanatoria del “matrimonio-atto” ad opera del “matrimonio-rapporto”, configurerebbe una presunzione iuris et de iure, in assenza di impugnativa entro l’anno, di inesistenza della simulazione”¹³.

Si pone l’accento sul fatto che la posizione assunta da Cass. n. 4700/88 è venuta a costituire un orientamento consolidato in quanto

“i principi affermati nella citata pronuncia sono stati costantemente applicati da questa Sezione, con numerosi arresti... rispetto ai quali si pone in contrasto soltanto quello richiamato nell’impugnata decisione (Cass. n. 1343 del 2011)”,

ed il Collegio giudicante reputa *“di non doversi discostare dai principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4700 del 1988”*.

La pronuncia in esame non trascura di prendere in considerazione la sentenza a Sezioni unite 18 luglio 2008 n. 19809, indicata dalla n. 1343 del 2011 come iniziatrice di opposto orientamento, chiarendo come in realtà detta decisione *“non approfondisce il tema della convivenza come causa ostativa alla delibazione, del quale, anzi, afferma l’irrelevanza nella vicenda scrutinata”*, ragione per cui si conclude che *“le Sezioni unite del 2008 si sono limitate a menzionare la questione... ma, di certo, non l’hanno né affrontata, né risolta”*.

¹³ Sul punto la decisione richiama ancora la motivazione della sentenza n. 4700 del 1988 nel senso che la limitata portata della convivenza coniugale e l’inesistenza di norme costituzionali che impongano la prevalenza del matrimonio-rapporto rispetto al matrimonio-atto *“impediscono la praticabilità di un’interpretazione adeguatrice, per la quale in ogni caso di matrimonio nullo per vizi del consenso l’impugnazione sarebbe comunque impedita da detta convivenza come coniugi”*.



Sulla scorta delle riferite argomentazioni la Corte enuncia il principio di diritto secondo cui

“la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico”.

3 – Osservazioni finali

La decisione oggetto di valutazione sembra porre un punto fermo nella diatriba interpretativa originata dalla sentenza n. 1343 del 2011 riguardo alla rilevanza della convivenza coniugale nella prospettiva del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

Va in primo luogo evidenziato come la pronuncia in esame non disdegni di affrontare nella parte motiva anche aspetti non strettamente inerenti al *thema decidendum*, come il problema dell’applicabilità della L. 218/95 alle decisioni canoniche, della giurisdizione esclusiva o concorrente in materia matrimoniale, dell’evoluzione della disciplina concernente l’attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche. Simile premura dimostra l’impegno con cui il Collegio ha affrontato la questione oggetto di giudizio e denota l’intento di offrire un provvedimento chiarificatore e possibilmente risolutivo della divergenza interpretativa venutasi a creare.

In tale ottica, come sopra accennato, anche nel trattare un argomento non direttamente evocato in giudizio la Corte non si fa scrupolo di richiamare l’interpretazione adottata dalla Corte Costituzionale nel senso della sopravvivenza della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, nonostante tale visione risulti in netto contrasto con la posizione assunta in merito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Al di là delle notazioni di cui sopra, il merito della decisione di cui trattasi risiede senza dubbio nell’aver finalmente apportato un chiarimento sul rilievo da attribuire all’elemento della convivenza coniugale nella prospettiva della delibazione delle nullità matrimoniali ecclesiastiche, dopo che la sentenza n. 1343 del 2011 aveva rimesso in discussione il consolidato orientamento sino ad allora esistente, creando incertezza interpretativa e provocando ingiustificate difformità applicative.



Sotto tale profilo si rivela opportuna già la precisazione preliminare contenuta in sentenza circa l'assenza di un contrasto interpretativo rispetto alle Sezioni Unite, con la conseguente mancata rimessione della causa alla valutazione del Collegio in composizione allargata, che vale a corroborare le successive valutazioni sull'esatta portata di Cass. 19809/08. Infatti a ben vedere il punto nodale era appunto la corretta interpretazione di detta pronuncia: se davvero in tale occasione le Sezioni unite avessero mutato il proprio orientamento espresso nella decisione n. 4700 del 1988, attribuendo alla convivenza coniugale quella rilevanza che in precedenza era stata esclusa, correttamente la prima Sezione nella sentenza n. 1343/11 avrebbe seguito ed applicato il nuovo orientamento; se, all'opposto, la pronuncia del 2008 non avesse innovato rispetto al passato, la ricordata statuizione del 2011 risulterebbe del tutto originale e priva del presupposto su cui dichiaratamente si fonda. Appare dunque evidente l'importanza di un'attenta disamina delle affermazioni contenute nel richiamato provvedimento delle Sezioni unite riguardo al problema che interessa. Nella consapevolezza di ciò la decisione n. 8926, dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia, con particolare attenzione al precedente pronunciamento delle Sezioni unite (n. 4700/88), prende opportunamente in esame anche la sentenza del 2008, dimostrando l'inaccettabilità della lettura di essa operata dalla prima Sezione nella pronuncia del 2011 e dunque la continuità dell'orientamento delle Sezioni unite sul punto che interessa.

L'articolata e convincente motivazione che sostiene il provvedimento in esame induce a ritenere che la decisione, sebbene pronunciata a sezione semplice, sia destinata a comporre in maniera definitiva la pericolosa deriva originata dalla sentenza n. 1343, che a quanto pare era fondata su un'errata interpretazione delle affermazioni contenute nel pronunciamento delle Sezioni unite del 2008.

./.



Si riporta, per comodità di chi legge, il testo integrale della sentenza commentata.

Cassazione, sezione prima civile, 4 giugno 2012, n. 8926

Fatto

Svolgimento del processo

1 - Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2011 D.S.A. e P.G. chiedevano congiuntamente che la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarasse l'efficacia nello Stato italiano della sentenza della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano in data 28 settembre 2009, confermata in data 14 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma e dichiarata esecutiva in data 5 marzo 2011 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullità, per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, del loro matrimonio celebrato in (OMISSIS).

Con sentenza n. 12 del 14 aprile 2011 la Corte d'appello adita rigettava la domanda, ritenendo che, pur non essendo la causa di nullità del vincolo di per sè ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza ecclesiastica, la circostanza che dalla celebrazione del matrimonio alla sentenza di nullità fossero decorsi ben trent'anni, nel corso dei quali la coppia aveva vissuto "pubblicamente come tale", procreando tre figli, determinasse una volontà di accettazione del rapporto incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione.

Avverso tale decisione propone ricorso il D.S., affidato a sei motivi. Le parti intime non svolgono attività difensiva.

Diritto

Motivi della decisione

2. - Deve premettersi che le reiterate richieste del ricorrente, nonché dello stesso Procuratore Generale, di remissione della causa alle sezioni unite di questa Corte impingono nel disposto del novellato art. 374 c.p.c., secondo cui la decisione della causa è rimessa alle sezioni unite quando la sezione semplice non condivide il principio di diritto enunciato da queste ultime: il Collegio, per le ragioni che saranno appresso indicate, ritiene di non doversi discostare dai principi costantemente affermati da questa Corte, anche a sezioni unite, circa le conseguenze, in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, della diversa regolamentazione, nel diritto canonico ed in quello interno, del regime di rilevazione delle nullità.

Quanto agli altri profili che potrebbero suggerire l'intervento delle sezioni unite, va rilevato che il Primo Presidente di questa Corte ha già rigettato, con



provvedimento in data 8 novembre 2011, l'istanza in tal senso avanzata dal ricorrente.

3 - Con il primo motivo si deduce violazione dell'accordo di revisione del Concordato Lateranense (art. 6, comma 2), e del Protocollo addizionale (art. 4, lett. b, n. 3), nonché degli artt. 1 e 29 Cost., sostenendosi che la coabitazione o la convivenza dei coniugi non sarebbero ostative alla deliberazione di una sentenza di nullità matrimoniale canonica, non comportando un contrasto assoluto con l'ordine pubblico italiano.

3.1 - Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che l'attribuzione di efficacia sanante alla consolidata comunione di vita tra i coniugi contrasterebbe con la disciplina del diritto canonico, che prevede, come nel caso in esame, ipotesi di nullità, e non di mera annullabilità del matrimonio.

3.2 - Con il terzo motivo il D.S. lamenta la violazione degli artt. 374 e 384 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale conformata alla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte relativa all'irrelevanza della durata della convivenza dei coniugi ai fini della deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo.

3.3 - Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione, per aver la sentenza impugnata apoditticamente ritenuto che il decorso del tempo avesse fatto venir meno quella situazione di vizio del consenso "derivante da grave difetto di discrezione da parte dell'uomo attore".

3.4 - Con il quinto motivo si sostiene che la possibilità di attribuire efficacia sanante al rapporto, sulla base di una convivenza la cui durata sarebbe rimessa, caso per caso, alla valutazione discrezionale del giudice, finirebbe con violare i principi di ragionevolezza, nonché, in assenza di elementi obiettivi di valutazione, di uguaglianza giuridica.

3.5 - Con l'ultimo motivo si sostiene la violazione degli artt. 7, 29 e 24 Cost., in quanto l'interpretazione recepita nell'impugnata decisione arrecherebbe grave vulnus al concordato e, quindi, al cittadino cristiano, non più in grado di conformarsi, nello stesso tempo, alla norma canonica e all'ordinamento statale.

4 - Avanti di esaminare la questione giuridica che la presente vicenda pone, vale bene evidenziare preliminarmente, in quanto attinente al rito, l'infondatezza del rilievo mosso con il terzo motivo, che sembra invocare una sorta di sistema giurisprudenziale fondato sul "metodo del precedente", del tutto estraneo al nostro ordinamento. Premesso che i riferimenti alla decisione di questa Corte (Cass., 20 gennaio 2011, n. 1343) richiamata dalla corte territoriale appaiono del tutto in conferenti (d'altra parte, se l'art. 374 c.p.c., comma 3, impone un vincolo negativo alle sezioni semplici, non è previsto alcun rimedio di natura impugnatoria in caso di violazione), deve rilevarsi che tale precetto non investe in alcun modo il giudice del merito.

4.1 - Passando al primo motivo di ricorso, assume prioritaria e assorbente valenza l'esame del tema inerente alla verifica della contrarietà all'ordine



pubblico della differente disciplina del regime delle nullità nel diritto canonico rispetto al nostro ordinamento.

4.2 - La materia è permeata dalla particolare natura dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, disciplinati da accordi il cui valore, nell'ambito del principio di bilateralità, è consacrato nell'art. 7 Cost., comma 2, che fornisce copertura costituzionale anche agli accordi successivi ai Patti Lateranensi, ivi espressamente indicati. Ed invero si è affermato che anche dopo l'entrata in vigore della L. 25 marzo 1985, n. 121, che ha dato esecuzione all'accordo di modificazioni ed al protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984, tra la Santa Sede e l'Italia, permane integra la riserva esclusiva di giurisdizione in favore dei tribunali canonici per le cause volte ad accertare la nullità del matrimonio concordatario, vale a dire del matrimonio contratto, per libera, concorde, scelta delle parti, secondo le norme del diritto canonico e da quest'ultimo disciplinato nel suo momento genetico, anche per quanto attiene ai requisiti di validità: logico, irrefutabile corollario di quanto precede è che le controversie relative all'accertamento della nullità del matrimonio concordatario restino esclusivamente riservate "in toto" alla cognizione degli organi giurisdizionali dell'ordinamento canonico, fermo restando che il giudice dello Stato continua ad avere giurisdizione sull'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità attraverso il procedimento di delibazione, espletato peraltro, in base alla normativa del 1984, in modo ben più penetrante di quanto avvenisse ai sensi della normativa dei Patti Lateranensi del 1929 (Corte Cost., 1 dicembre 1993, n. 421).

4.3 - L'esigenza di ottemperare al principio *pacta sunt servanda* e, nello stesso tempo, quella di salvaguardare il rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento impongono di trovare un punto di equilibrio nelle non poche ipotesi in cui il diritto canonico e quello civile siano difformi.

Viene in considerazione, quindi, la necessità di delimitare il concetto di "ordine pubblico interno", che costituisce uno dei limiti essenziali da valutare in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, dovendosi ritenere tuttora efficace (Cass., sez. un., 18 luglio 2008, n. 19809; Cass., 10 maggio 2006, n. 10796) il rinvio contenuto nell'art. 4, lett. b), del Protocollo addizionale del 1984 all'art. 797 c.p.c., che, in quanto divenuto parte integrante della convenzione che li richiama, prevalgono, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 2, sul generale criterio di collegamento di cui all'art. 64 della stessa legge.

La Corte costituzionale, premesso che "la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, pur con le innegabili diversità che nei vari istituti processuali tale giurisdizione presenta rispetto alla giurisdizione statale, non è incompatibile con l'ordinamento costituzionale", con la pronuncia n. 18 del 1982 dichiarava l'illegittimità costituzionale della L. 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato, e della L. 27 maggio 1929, n. 847, art. 17,



comma 2, nella parte in cui le norme suddette non prevedevano che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spettasse accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici fosse stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenesse disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Anche in conseguenza di tale pronuncia si addivenne agli accordi del 1984, in virtù dei quali, per quanto qui maggiormente interessa, si prevede che le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda, delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano" (L. n. 121 del 1985, art. 8). Il Protocollo addizionale di tale legge precisa, poi, all'art. 4, lett. b), che, "ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine".

4.4 - Le Sezioni unite di questa Corte, con la nota decisione del 1 ottobre 1982 n. 5026 affermavano il principio secondo cui "la dichiarazione di esecutività può essere negata solo in presenza di una contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato ed alle regole fondamentali che definiscono la struttura dell'istituto matrimoniale, così accennata da superare il margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statale si è imposto rispetto all'ordinamento canonico". Dall'applicazione di tale criterio discendeva il corollario secondo cui una pur rilevante diversità di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio considerate negli ordinamenti statale e canonico non ha portata impeditiva ai fini della dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica, in quanto tale differenza trova giustificazione nel livello di maggiore disponibilità che caratterizza i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica.

4.5 - In applicazione di tali principi veniva affermata la possibilità di delibare le sentenze ecclesiastiche che avevano pronunciato la nullità di matrimoni concordatari in ipotesi in cui l'azione di nullità era stata proposta dopo che erano decorsi i termini fissati dalla legge civile per fare valere analoghe nullità, riportando cioè la naturale perpetuità dell'azione di nullità del matrimonio canonico nell'ambito della mera diversità di disciplina e senza distinguere fra le diverse ipotesi contenute nell'ambito dell'art. 123 c.c., comma 2 (cfr., fra le tante, Cass. 3 maggio 1984 n. 2677; Cass. 13 giugno 1984 n. 3535; Cass. 21 gennaio 1985 n. 192;



Cass. 18 febbraio 1985 n. 1376; Cass. 10 aprile 1985 n. 2370; Cass. 16 ottobre 1985 n. 5077; Cass. 15 novembre 1985 n. 5601; Cass. 4 dicembre 1985 n. 6064; Cass. 6 dicembre 1985 n. 6134; Cass. 7 maggio 1986 n. 3057; Cass. 7 maggio 1986 n. 3064; Cass. 31 luglio 1986 n. 4897; Cass. 1 agosto 1986 n. 4916; Cass. 15 gennaio 1987 n. 241).

4.6 - Successivamente, essendo emerso un orientamento secondo cui l'instaurazione del "matrimonio-rapporto", con la pienezza della convivenza morale e materiale dei coniugi, determina una condizione - da ricondursi nei principi essenziali dell'ordinamento statale - preclusiva della possibilità di far valere vizi del "matrimonio-atto" (Cass., 18 giugno 1987, n. 5354), le Sezioni unite di questa Corte venivano chiamate a comporre il contrasto.

Con decisione in data 11 luglio 1988, n. 4700, veniva ribadito il precedente indirizzo, all'esito di una perspicua definizione della nozione di ordine pubblico interno e di una compiuta disamina delle tesi in base alle quali la comunione di vita fra i coniugi, per un determinato periodo, veniva considerata come elemento coesistente, nel nostro ordinamento, alla disciplina del matrimonio, in maniera tale da non consentir la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità pronunciate rispetto a vincoli protrattisi nel tempo.

Non potendosi non rinviare, a fronte dell'ampiezza dei temi affrontati, all'intera motivazione della richiamata decisione, mette conto di richiamare l'osservazione secondo cui, essendosi recepito nel nostro ordinamento il sistema matrimoniale canonico, "comprensivo non solo delle norme che disciplinano la costituzione del vincolo, ma anche di quelle che ne regolano il venir meno", non è possibile far valere come causa ostativa alla delibabilità la circostanza che una sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità di un matrimonio canonico in violazione di norme imperative previste dall'ordinamento italiano, proprio perché derogate e superate dallo strumento concordatario.

Sulla base di tale premessa si è rilevato che, pur essendo la disposizione canonica che consente l'impugnativa del matrimonio in ogni tempo contraria al principio imperativo, contenuto nell'ordinamento statale, secondo cui non è consentita l'impugnazione del matrimonio civile simulato dopo il decorso di un certo periodo, ciò non-dimeno tale regola non costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, nel quale si danno casi di imprescrittibilità dell'impugnazione, anche in materia matrimoniale.

Esclusa, poi, la rilevanza dei principi costituzionali rispetto alla possibilità di predicare la stabilità del vincolo, realizzatasi anche attraverso la convivenza, come causa ostativa al rilievo del difetto genetico dell'atto costitutivo, si è posta in evidenza la sostanziale peculiarità della norma contenuta nell'art. 123 c.c., comma 2 (tale da non consentire la configurabilità di un principio fondamentale dell'ordinamento), tanto più che l'art. 123 c.c., comma 2, piuttosto che prevedere una sanatoria del "matrimonio-atto" ad opera del "matrimonio-rapporto", configurerebbe una presunzione iuris et de iure, in assenza di impugnativa entro l'anno, di inesistenza della simulazione. Si afferma, quindi, anche all'esito di una disamina dei rapporti fra il giudizio di divorzio e quello relativo alla nullità



matrimoniale, che "la limitata portata della convivenza come coniugi" e "l'inesistenza nelle norme costituzionali di un principi chiaramente evincibile circa la prevalenza del matrimonio-rapporto sul matrimonio-atto, anche se viziato", impediscono la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice, per la quale in ogni caso di matrimonio nullo per vizi del consenso l'impugnazione dell'atto sarebbe comunque impedita dal detta convivenza come coniugi, che finirebbe col comportare "una sostanziale modifica dell'ordinamento".

5-1 principi affermati nella citata pronuncia sono stati costantemente applicati da questa Sezione, con numerosi arresti (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 7 aprile 2000 n. 4387r 7 aprile 1997 n. 3002, 17 giugno 1990 n. 6552 e 17 ottobre 1989 n. 4166), rispetto ai quali si pone in contrasto soltanto quello richiamato nell'impugnata decisione (Cass. n. 1343 del 2011), che; da un lato richiama talune osservazioni contenute nella nota decisione delle Sezioni unite n. 19809 del 2008, dall'altro, pone in evidenza il rilievo attribuito nell'ordine pubblico italiano al matrimonio- rapporto.

Quanto a quest'ultimo profilo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dai principi affermati alle lezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4700 del 1988, con dovizia di argomentazioni che vengono in questa sede condivise e che, per altro, non sembrano essere state adeguatamente valutate né da parte della corte territoriale, né nella stessa decisione cui la stessa si ispira.

La sentenza delle sezioni unite del 18 luglio 2008, n. 19809, che pure costituisce un importante momento di riflessione sui temi inerenti alla delimitazione della nozione di "ordine pubblico interno", riguarda una fattispecie relativa a una pronuncia di nullità basata su un vizio del consenso scaturente dall'ignoranza dell'infedeltà prematrimoniale di uno dei coniugi, e, nell'ambito della delineata distinzione fra cause di incompatibilità assolute e relative (essendo soltanto le prime ostative alla delibazione in considerazione del favor al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ai sensi del citato Protocollo addizionale), non approfondisce il tema della convivenza come causa ostativa alla delibazione, del quale, anzi, afferma l'irrilevanza nella vicenda scrutinata, limitandosi a rilevare, da un lato, che "non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata fra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, ritenendo l'impedimento a chiedere l'annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione", e, dall'altro, che "dopo molte incertezze sul carattere ostativo alla delibazione dei comportamenti di coabitazione e della convivenza dei coniugi, la giurisprudenza attualmente prevalente esclude che tali condotte, se rilevate, comportino contrasto assoluto con l'ordine pubblico interno e impediscano il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica".



In altri termini, le Sezioni unite del 2008 si sono limitate a menzionare la questione (o, come ha rilevato il Primo Presidente nel citato provvedimento, a "sfiorarla"), ma, di certo, non l'hanno né affrontata, né risolta, avendo per altro espresso un giudizio di irrilevanza della stessa nell'ambito del ricorso esaminato.

6 - L'accoglimento del primo motivo, assorbente rispetto alle altre censure, comporta la cassazione delle decisione impugnata, con rinvio alla corte territoriale che, in diversa composizione, applicherà il principio secondo cui la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012